

REGIONE PIEMONTE BU49 05/12/2024

Unione Montana dei Comuni del Monviso - Paesana (Cuneo)
Statuto Unione Montana dei Comuni del Monviso

Documento allegato

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

STATUTO

Testo approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 36 del 14.11.2024

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

STATUTO

Sommario

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI	1
Art. 1 - Principi fondamentali.....	1
Art. 2 - Finalità	1
Art. 3 - Modalità di conferimento delle funzioni comunali e decorrenza del loro esercizio a livello di Unione.....	2
Art. 4 - Sede dell'Unione montana.....	2
Art. 5 - Durata dell'Unione montana	2
Art. 6 - Scioglimento dell'Unione montana e recesso.....	2
Art. 7 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento.....	3
TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE.....	3
Art. 8 - Organi dell'Unione montana.....	3
Art. 9 - Consiglio dell'Unione montana	3
Art. 10 - Competenze del Consiglio dell'Unione montana	4
Art. 11 - Convocazione del Consiglio dell'Unione montana	4
Art. 12 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione montana	4
Art. 13 - Funzionamento del Consiglio dell'Unione montana.....	4
Art. 14 - Iniziativa per gli atti e le deliberazioni degli Organi dell'Unione montana	4
Art. 15 - Decadenza e sostituzione dei componenti il Consiglio dell'Unione montana.....	5
Art. 16 - Diritti e doveri dei componenti il Consiglio	5
Art. 17 - Composizione della Giunta	6
Art. 18 - Competenza della Giunta dell'Unione montana.....	6
Art. 19 - Funzionamento della Giunta dell'Unione montana.....	6
Art. 20 - Conferenze settoriali.....	6
Art. 21 - Presidente.....	6
Art. 22 - Competenze del Presidente.....	6
Art. 23 - Conferenza dei Sindaci.....	7
Art. 24 - Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione montana	7
Art. 25 - Divieto di incarichi e consulenze	7
Art. 26 - Permessi, indennità	7
Art. 27 - Regolamenti	7
TITOLO III - PARTECIPAZIONE.....	7
Art. 28 - Criteri generali.....	7
Art. 29 - Consultazioni	8
Art. 30 - Istanze, osservazioni, proposte.....	8
Art. 31 - Referendum	8
TITOLO IV - FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI.....	8
Art. 32 - Rapporto con i comuni componenti l'Unione montana	8
Art. 33 - Convenzioni.....	9
Art. 34 - Accordi di programma	9
TITOLO V - UFFICI E PERSONALE.....	9
Art. 35 - Organizzazione degli uffici e dei servizi.....	9
Art. 36 - Organizzazione del personale.....	10
Art. 37 - Personale dell'Unione montana.....	10
Art. 38 - Stato giuridico e trattamento economico del personale	10
Art. 39 - Segretario dell'Unione montana.....	10
Art. 40 - Funzioni di direzione	10
TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO	11
Art. 41 - Ordinamento	11
Art. 42 - Risorse finanziarie.....	11
Art. 43 - Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione montana.....	11
Art. 44 - Attività finanziaria.....	11
Art. 45 - Bilancio.....	11
Art. 46 - Rendiconto.....	11
Art. 47 - Controllo interno	11
Art. 48 - Controllo di gestione	12
Art. 49 - Revisione economica e finanziaria.....	12
Art. 50 - Tesoreria.....	12
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	12
Art. 51 - Entrata in vigore.....	12

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

STATUTO

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

- 1) L'Unione montana dei Comuni del Monviso", composta dai Comuni di Brondello, Gambaasca, Ostana, Paesana, Pagno e Sanfront in seguito chiamata semplicemente «Unione montana», è costituita volontariamente ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle leggi regionali 28 settembre 2012, n. 11 e 14 marzo 2014, n. 3. L'Unione montana è Ente locale ed è costituita per l'esercizio delle funzioni indicate nel successivo art. 2.
- 2) Il territorio dell'Unione montana è costituito dall'insieme dei territori dei Comuni di Brondello, Gambaasca, Ostana, Paesana, Pagno e Sanfront.
- 3) L'Unione montana ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
- 4) L'Unione montana è aperta all'adesione di altri comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare. Il Consiglio dell'Unione - con deliberazione a maggioranza assoluta - si esprime, entro due mesi, dalla richiesta, in merito alla ammissione del nuovo Ente. L'estensione è subordinata alla modifica del presente statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione montana nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova configurazione dell'ente. La decorrenza della adesione è indicata nella deliberazione consiliare con la quale l'Unione ammette il nuovo Ente ed è accettata dal Comune richiedente unitamente alla approvazione, con deliberazione consiliare, dello Statuto dell'Unione opportunamente integrato. In sede di Conferenza dei Sindaci potranno essere definiti gli aspetti, anche di natura finanziaria, correlati alla adesione del nuovo Ente.
- 5) Le norme del presente statuto sono configurate in modo da potersi applicare all'Unione montana eventualmente estesa ad altri comuni oltre a quelli che la costituiscono inizialmente.

Art. 2 - Finalità

- 1) Sono obiettivi prioritari dell'Unione montana:
 - a. migliorare la qualità dei servizi erogati nei comuni aderenti attraverso l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, impiegandole in forme unificate;
 - b. promuovere e concorrere allo sviluppo socioeconomico dei comuni aderenti all'Unione montana, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale e compatibili con le risorse ambientali; a tal fine l'Unione montana promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, valorizzando inoltre il patrimonio storico, artistico, e le tradizioni culturali;
 - c. favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona.
- 2) L'Unione montana esercita le funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 della L.R. 14/03/2014 n. 3 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Le funzioni previste dal comma 2, lett. c della L.R. 3/2014 possono essere esercitate in convenzione a favore di Comuni non facenti parte dell'Unione e con altre Unioni.
- 3) L'Unione montana, in particolare, esercita:
 - a. le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
 - b. le funzioni già attribuite alle comunità montane preesistenti e conferite ai comuni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 della l.r. 11/2012.
 - c. le funzioni ed i servizi non fondamentali propri dei comuni ad essa attribuiti quali:
 - i. cultura e beni culturali;
 - ii. sport;
 - iii. turismo;
 - iv. sviluppo economico;
 - v. servizi produttivi;
 - vi. le funzioni di responsabile anticorruzione;
 - vii. le funzioni di responsabile per la trasparenza;

- viii. le funzioni dell'organo di revisione;
 - ix. le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione.
- d. le funzioni fondamentali proprie dei comuni quali:
- i. organizzazione generale dell'amministrazione e controllo con esclusione:
 - del servizio "Risorse Umane" di cui all'Allegato 14 del D. Lgs. n. 118/2011, Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione", Programma 10, Cofog 01.3;
 - del servizio "Ufficio Tecnico" di cui all'Allegato 14 del D. Lgs. n. 118/2011, Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione", Programma 06, Cofog 01.3;
 - ii. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - iii. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - iv. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, confermando a livello di Unione la partecipazione al Consorzio Monviso Solidale;
 - v. pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale - partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - vi. edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - vii. polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - viii. servizi in materia statistica
- 4) L'Unione montana può esercitare le funzioni ed i servizi di competenza di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, nel perseguimento di obiettivi di integrazione o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza, miglioramento ed ampliamento dei servizi resi ai cittadini.
 - 5) L'Unione montana persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze economiche, sociali, sindacali, all'amministrazione.
 - 6) L'Unione montana svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
 - 7) L'Unione montana concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello stato, della regione, della provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
 - 8) I rapporti con i comuni limitrofi, la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art. 3 - Modalità di conferimento delle funzioni comunali e decorrenza del loro esercizio a livello di Unione

- 1) L'Unione montana esercita a far data dal 1.1.2015 le funzioni di cui all'articolo 2, comma 3), lettera d, punti iii, e iv.
- 2) Dalla data del 1.7.2015 è avviata la gestione delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) e le restanti funzioni indicate all'articolo 2, comma 3), lettera d. il cui esercizio è reso effettivo in modo progressivo, comunque entro il 31.12.2015, attraverso l'approvazione, da parte del Consiglio dell'Unione, di apposita regolamentazione sulla scorta delle intese intercorse a livello di Conferenza dei Sindaci.
- 3) In deroga a quanto previsto nei due commi precedenti, per i Comuni di Revello e di Martiniana Po, di nuova adesione all'Unione, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 3), lettere c) e d) verranno esercitate a far data dal 1° gennaio 2016.
- 4) L'esercizio pieno delle funzioni e servizi comunali comporta il trasferimento all'Unione del personale dipendente dei Comuni aderenti, da gestirsi secondo la disciplina recata dall'art. 31 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165. La disciplina del passaggio dei dipendenti comunali all'Unione - recante le opportune garanzie per il caso di scioglimento e recesso - viene stabilita con apposita deliberazione consiliare da approvarsi a maggioranza assoluta.

Art. 4 - Sede dell'Unione montana

- 1) L'Unione montana ha sede legale presso l'edificio di via Santa Croce n. 4 di Paesana. La sede potrà essere variata su decisione del Consiglio dell'Unione montana previa modifica statutaria.
- 2) Il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede di cui al comma 1).

Art. 5 - Durata dell'Unione montana

- 1) L'Unione Montana dei Comuni del Monviso è costituita a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà dei Comuni di recedere dalla stessa secondo le disposizioni di cui al presente Statuto.

Art. 6 - Scioglimento dell'Unione montana e recesso

- 1) L'Unione montana è sciolta allorché i Comuni associati ne deliberano lo scioglimento.
- 2) L'Unione Montana è sciolta con deliberazione consensuale di tutti i Comuni, ovvero della maggioranza assoluta degli stessi. La deliberazione di scioglimento è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.
- 3) Lo scioglimento dell'Unione avviene con atto di recepimento del Consiglio.
- 4) Lo scioglimento dell'Unione montana non può essere deliberato oltre il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario.
- 5) Il recesso dall'Unione montana, previo preavviso di un anno, di un comune aderente, è deliberato dal Consiglio con la maggioranza di cui al comma 2).
- 6) Le conseguenze del recesso dall'Unione saranno disciplinate da apposito regolamento sotto l'osservanza di quanto previsto dalla L.R. 11/2012 art. 4 comma 5 lettera g.

Art. 7 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

- 1) Lo scioglimento dell'Unione montana ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 3 del presente articolo, diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.
- 2) Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione montana, i rapporti attivi e passivi istaurati dall'Unione montana per l'esercizio delle funzioni fondamentali saranno disciplinati da apposito regolamento. Sotto l'osservanza di quanto previsto dalla L.R. 11/2012 e ss.mm.ii.
- 3) Il piano di scioglimento è approvato dal Consiglio dell'Unione Montana. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra i Comuni dell'Unione.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 8- Organi dell'Unione montana

- 1) Sono organi dell'Unione montana:
 - a. il Consiglio
 - b. la Giunta
 - c. il Presidente

Art.9- Consiglio dell'Unione montana

- 1) Il Consiglio dell'Unione è composto da 8 membri e garantisce la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti.
- 2) Il Sindaco è componente di diritto del Consiglio. In caso di rinuncia il Consiglio comunale elegge, tra i propri componenti con votazione palese, cui partecipa anche il Sindaco, il rappresentante del Comune nel Consiglio dell'Unione.
- 3) Il numero dei rappresentanti di tutte le minoranze consiliari è individuato nella misura di due componenti il Consiglio.
- 4) La presenza delle minoranze nell'ambito del Consiglio dell'Unione viene ad essere garantita ai sensi dell'art. 32 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., pena l'illegittima composizione del Consiglio stesso.
- 5) La Conferenza straordinaria delle minoranze dei Comuni costituenti l'Unione per la nomina dei componenti la minoranza è convocata e presieduta per la prima volta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e successivamente dal Presidente in carica dell'Unione ed elegge a maggioranza assoluta, con la presenza della metà più uno dei componenti, i rappresentanti delle minoranze così come definiti dal precedente comma 3. La Conferenza deve svolgersi entro 45 giorni dalla data delle elezioni comunali.
- 6) L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 45 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.
- 7) Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto all'elezione del proprio rappresentante e fino all'elezione medesima, il Sindaco è componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune.
- 8) Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, il proprio rappresentante provvedendo all'elezione del sostituto.
- 9) In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
- 10) Nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, i rappresentanti del comune nell'Unione restano in carica sino all'insediamento dei nuovi consiglieri eletti.
- 11) In sede di prima costituzione del Consiglio dell'unione i consiglieri devono essere eletti non oltre 20 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 10 – Competenze del Consiglio dell'Unione montana

- 1) Il Consiglio dell'Unione montana è espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate, determina l'indirizzo politico dell'Unione montana stessa ed esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
- 2) L'attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli componenti, in conformità al presente statuto.
- 3) Il Consiglio dell'Unione montana garantisce attraverso i propri componenti la piena informazione e partecipazione ai Consigli Comunali dei comuni associati anche mediante una relazione annuale sulle linee di indirizzo adottate e sui risultati conseguiti dall'Unione montana nello svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 2.

Art. 11 – Convocazione del Consiglio dell'Unione montana

- 1) Il Consiglio è convocato:
 - a. di norma su iniziativa del Presidente
 - b. su richiesta scritta di almeno il 40% dei suoi componenti, con arrotondamento all'unità inferiore
 - c. su richiesta della Giunta.
- 2) La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
- 3) L'Unione attiva a favore di ciascun Consigliere un indirizzo di posta elettronica certificata al quale verranno indirizzati gli avvisi di convocazione, salvo che il Consigliere indichi un proprio indirizzo di posta elettronica certificata già esistente. L'avviso deve essere consegnato attraverso posta elettronica certificata a ciascun componente il Consiglio almeno tre giorni prima della data di convocazione.
- 4) Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco di argomenti da trattare, sia recapitato almeno 24 ore prima della data di convocazione.
- 5) L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3 all'Albo Pretorio informatico dell'Unione.
- 6) La seconda convocazione non potrà avere luogo lo stesso giorno.
- 7) Il regolamento definisce le norme puntuali di convocazione, organizzazione e funzionamento del Consiglio.

Art. 12 – Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione montana

- 1) Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
- 2) In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 40% dei suoi componenti computando a tal fine anche il Presidente, con arrotondamento all'unità inferiore.
- 3) Le deliberazioni del Consiglio sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

Art. 13 – Funzionamento del Consiglio dell'Unione montana

- 1) Il Consiglio dell'Unione montana è presieduto dal Presidente dell'Unione montana o in sua assenza, dal VicePresidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere anziano.
- 2) La prima seduta del Consiglio dell'Unione montana viene convocata dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti entro 10 giorni dalla data di svolgimento della Conferenza straordinaria per l'elezione dei componenti la minoranza.
- 3) Le sedute del Consiglio sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivono diversamente, in relazione a particolari materie.
- 4) Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti detti argomenti.
- 5) I componenti il Consiglio sono tenuti ad assentarsi dal partecipare alla discussione e votazione concernenti argomenti rispetto ai quali sussista un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.
- 6) In caso di incompatibilità del Presidente e del VicePresidente presiede il Consigliere anziano.

Art. 14 – Iniziativa per gli atti e le deliberazioni degli Organi dell'Unione montana

- 1) Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio e della Giunta deve essere

esplicitato da apposito regolamento per il funzionamento degli organi.

Art. 15 – Decadenza e sostituzione dei componenti il Consiglio dell'Unione montana

- 1) I componenti il Consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per insorgenza di cause di incompatibilità.
- 2) I componenti il Consiglio che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.
- 3) E' considerato giustificato motivo di assenza la comunicazione presentata al Presidente dell'Unione montana almeno 24 ore prima della seduta ed ogni certificazione medica attestante stato di infermità.
- 4) Il Presidente comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato il quale ha tempo 10 giorni per presentare le proprie controdeduzioni.
- 5) Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente presenta al Consiglio la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato; il Consiglio dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 6) A cura del Presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al comune che ha deliberato la nomina, perché il rispettivo consiglio provveda alla sostituzione.
- 7) I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai consigli comunali nella prima seduta successiva all'avvenuta vacanza.
- 8) Ferme restando le ipotesi di nullità di cui al TUEL, il rappresentante del Comune cessa dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione montana nei casi e a decorrere dai tempi di seguito indicati:
 - a. dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio dell'Unione montana, nei casi previsti dal TUEL;
 - b. dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale;
 - c. dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto disciplinate dal TUEL, la cessazione dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione montana resta ferma anche se la sospensione è cessata e l'interessato può essere nuovamente eletto componente il Consiglio dell'Unione montana;
 - d. dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'art. 69 TUEL;
 - e. in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale dal momento di tale cessazione;
 - f. dal momento in cui il Consiglio dell'Unione montana ha deliberato la decadenza per impedimento permanente o per accertamento di cause di incompatibilità.
- 9) Le dimissioni dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione montana, indirizzate alla stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione montana, entro 10 giorni, comunica le dimissioni del componente al Consiglio comunale di appartenenza.
- 10) Il comune può, in ogni tempo, sostituire il proprio rappresentante di maggioranza eletto. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito. In tal caso il rappresentante sostituito cessa dalla carica di componente il Consiglio dal momento della elezione del sostituto.
- 11) I Consigli comunali ai quali appartengono i componenti di maggioranza cessati provvedono, nel termine di venti giorni dal verificarsi della cessazione, ad eleggere il nuovo componente il Consiglio dell'Unione montana.
- 12) Se la cessazione del componente il Consiglio dell'Unione montana interviene dopo la convocazione di quest'ultima, essa può essere rilevata anche al momento dell'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione del Consiglio con il sostituto. In tal caso la comunicazione al sostituto sulla sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del Consiglio, ed egli ha titolo per parteciparvi; la seduta può in ogni caso avere luogo anche in casi di assenza del sostituto.

Art. 16 – Diritti e doveri dei componenti il Consiglio

- 1) Spettano ai componenti il Consiglio dell'Unione montana i diritti ed i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.
- 2) Il rappresentante del Comune esercita le sue funzioni dal momento della convalida da parte del Consiglio dell'Unione.
- 3) Il Consiglio dell'Unione montana provvede alla convalida dell'entrata in carica dei rappresentanti eletti o di

diritto.

Art. 17 – Composizione della Giunta

- 1) La Giunta è composta dal Presidente e da cinque Assessori, eletti unitamente dal Consiglio nel proprio ambito con voto palese. Il Presidente è scelto tra i Sindaci dei Comuni associati. I restanti membri della Giunta sono scelti anch'essi tra i Sindaci dei Comuni associati, salva la facoltà di ciascun Sindaco di delegare un componente dell'esecutivo del rispettivo Comune a far parte della Giunta dell'Unione.
- 2) Tra i componenti della Giunta è indicato il Vicepresidente.

Art. 18 – Competenza della Giunta dell'Unione montana

- 1) La Giunta dell'Unione montana collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2) La Giunta dell'Unione montana compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dal presente statuto, al Presidente al segretario o ai funzionari.
- 3) La Giunta dell'Unione montana svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.
- 4) La Giunta dell'Unione montana adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione montana, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 19 – Funzionamento della Giunta dell'Unione montana

- 1) La Giunta dell'Unione montana è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente.
- 2) La Giunta dell'Unione montana si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.
- 3) La seduta è valida in presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.
- 4) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
- 5) Le sedute della Giunta dell'Unione montana non sono pubbliche.

Art. 20 - Conferenze settoriali

- 1) La Giunta si può avvalere di conferenze settoriali con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

Art. 21 – Presidente

- 1) Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i propri membri e deve ricoprire la carica di Sindaco presso uno dei comuni aderenti all'Unione.
- 2) L'elezione del Presidente e della Giunta avviene con votazione palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di successive votazioni da tenersi in distinte sedute.
- 3) Fino all'elezione del primo Presidente, le funzioni sono assolute dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
- 4) In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco o di Consigliere Comunale ovvero di perdurante impedimento, le funzioni sono svolte dal VicePresidente.
- 5) Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto ai componenti la Giunta, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.
- 6) La cessazione dalla carica di Sindaco o di Consigliere Comunale comporta in ogni caso la cessazione della carica di Presidente dell'Unione montana.
- 7) Nel caso di dichiarazione di incompatibilità del Sindaco o di Consigliere Comunale che ricopre la carica di Presidente dell'Unione montana, il Presidente decade dalla carica ed è sostituito con nuova votazione.

Art. 22 – Competenze del Presidente

- 1) Il Presidente rappresenta l'Unione montana, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.
- 2) Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sulle attività degli assessori e delle strutture gestionali- esecutive; impartisce direttive al segretario dell'Unione montana in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
- 3) Il Presidente è competente nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza

dell'Unione montana, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura degli uffici pubblici con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione montana.

- 4) Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
- 5) Il Presidente può concedere delega agli assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti in indirizzo, controllo e sovrintendenza.
- 6) Il Presidente svolge le funzioni attribuite al Sindaco dall'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei Comuni che hanno conferito all'Unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

Art. 23 – Conferenza dei Sindaci

- 1) La Conferenza dei Sindaci è l'organo di coordinamento tra le attività dell'Unione montana e quella dei Comuni associati ed è composta dai Sindaci dei Comuni associati o da loro delegati.
- 2) La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente.
- 3) La Conferenza dei Sindaci si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.
- 4) La seduta è valida in presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
- 5) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
- 6) Le sedute della Conferenza dei Sindaci non sono pubbliche.

Art. 24 – Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione montana

- 1) Nei casi in cui si verifichino cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione montana, si applicano le disposizioni del TUEL n. 267/00.
- 2) In mancanza di opzioni da parte dell'interessato il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione montana.

Art. 25 – Divieto di incarichi e consulenze

- 1) Al Presidente, agli assessori ed ai componenti il Consiglio dell'Unione montana è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione montana.

Art. 26 – Permessi, indennità

- 1) Gli organi dell'Unione montana, Presidente, Giunta e Consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 27 – Regolamenti

- 1) L'Unione montana disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell'Unione montana, ovvero della Giunta per l'insieme dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE

Art. 28 – Criteri generali

- 1) L'Unione montana adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione montana sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto da specifico regolamento disciplinante il diritto di accesso agli atti amministrativi.
- 2) A tal fine l'Unione montana può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
- 3) L'Unione montana promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
- 4) Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini, che favoriscano il loro

intervento nella formulazione degli atti dell'Unione montana.

Art. 29 – Consultazioni

- 1) Qualora l'Unione montana intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, dovrà tener conto in sede deliberante.
- 2) Gli organi dell'Unione montana possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
- 3) I comuni e le organizzazioni sindacali di categoria sono invitati a partecipare alla fase di elaborazione degli indirizzi dell'Unione montana, segnatamente nella predisposizione di piani e dei programmi.
- 4) Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione montana.

Art. 30 – Istanze, osservazioni, proposte

- 1) I cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione montana, gli enti, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione montana istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione montana stessa.
- 2) Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
- 3) I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte, o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto, possono essere sentiti dall'organo dell'Unione montana, che è tenuto ad esprimersi.

Art. 31 – Referendum

- 1) Qualora l'Unione montana debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l'indizione di un referendum consultivo, che non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
- 2) L'indizione del referendum può essere richiesta da:
 - a. il Consiglio dell'Unione montana, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei componenti assegnati
 - b. Il 20% del corpo elettorale dell'Unione montana, che deve esprimersi mediante presentazione al Consiglio dell'Unione montana di una proposta scritta, contenente le firme autenticate dei promotori
- 3) Le deliberazioni consigliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza di quesito da sottoporre al referendum.
- 4) Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione montana, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell'Unione montana, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente statuto.
- 5) Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il Consiglio dell'Unione montana si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei componenti assegnati.
- 6) Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50% +1 degli elettori dell'Unione montana e quando abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.
- 7) Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati effettuata dal Presidente, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei componenti assegnati.

TITOLO IV - FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 32 – Rapporto con i comuni componenti l'Unione montana

- 1) Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione montana, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione montana, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta e pubblicate all'Albo Pretorio informatico dell'Unione.
- 2) L'Unione montana invita i comuni componenti ad inviare copia degli avvisi di convocazione dei rispettivi consigli, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 3) Entro il 31 dicembre di ciascun anno ed ogni qualvolta uno dei comuni ne faccia richiesta, il Presidente

dell'Unione montana informa, mediante apposita relazione, i comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione montana, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

Art. 33 - Convenzioni

- 1) L'Unione montana può stipulare con la provincia, con i comuni e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
- 2) Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, nella quale devono essere indicati:
 - a. Le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione
 - b. I fini e la durata della convenzione;
 - c. Le modalità di finanziamento;
 - d. Le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproche, le forme di consultazione degli enti convenzionati.
- 3) Per l'espletamento dei fini propri, l'Unione montana può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio ed a seguito degli accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e degli altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 34 - Accordi di programma

- 1) Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgono una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione montana può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle disposizioni del TUEL n.267/00.
- 2) L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
 - a. Tempi e modalità di funzionamento;
 - b. Modalità di finanziamento;
 - c. Adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

Art. 35 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

- 1) L'Unione montana disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante uno o più regolamenti approvati dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente atto.
- 2) L'organizzazione dell'Unione montana, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata, con una dotazione che include le dotazioni dei singoli comuni aderenti, in:
 - a. servizi;
 - b. centri di competenza;
 - c. sedi operative, anche decentrate;
 - d. sportelli unici polifunzionali.
- 3) Le attribuzioni di ciascuna articolazione sono definite dal regolamento.
- 4) Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione montana e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare il regolamento disciplina:
 - a. l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b. gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione;
 - c. l'organizzazione delle funzioni di alta direzione;
 - d. l'organizzazione delle funzioni di direzione e delle responsabilità gestionali;
 - e. la dotazione organica;
 - f. le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;
 - g. le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
 - h. le modalità per il conferimento degli incarichi a tempo determinato;
 - i. le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;
 - j. le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.
- 5) Il regolamento stabilisce altresì le regole per l'amministrazione dell'Unione montana che deve essere improntata ai principi operativo funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:
 - a. organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati;
 - b. analisi ed individuazione della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia della attività

- svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
- c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

Art. 36 - Organizzazione del personale

- 1) I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
- 2) Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.
- 3) Il personale dell'Unione montana è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità e professionalità.
- 4) L'Unione montana promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 37 - Personale dell'Unione montana

- 1) All'Unione montana sono conferite dai comuni associati ovvero dalla Regione Piemonte o dagli enti pubblici interessati le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite.

Art. 38 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

- 1) Al personale dell'Unione montana si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
- 2) L'Unione montana informa i rappresentanti dei lavoratori, democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art. 39 - Segretario dell'Unione montana

- 1) Il Presidente dell'Unione di comuni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32, comma 5-ter del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., si avvale del Segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di Segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai Segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.
- 2) Il Segretario svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti dell'ente.
- 3) Al fine di coadiuvare il Segretario dell'Unione montana nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, o di sostituirlo in caso di assenza, impedimento e vacanza, la Giunta può nominare un Vice Segretario.
- 4) Il Presidente può conferire al Segretario ulteriori funzioni, previste dalla legge.
- 5) Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato della Giunta per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 40 - Funzioni di direzione

- 1) Il regolamento definisce l'assetto delle funzioni di direzione dei servizi e dei centri di competenza, nonché, laddove necessario per l'unitario esercizio di competenze specialistiche, delle funzioni di coordinamento dell'attività dei servizi e dei centri di competenza per grandi aree tematiche
- 2) Il regolamento definisce altresì l'assetto della funzione di alta direzione dell'ente e delle strutture di supporto, prevedendo che esse possano venire assegnate ad un Ufficio di Direzione presieduto dal Segretario dell'Unione montana.
- 3) Al Coordinatore dell'Ufficio di Direzione possono essere assegnate, tra le altre, le seguenti funzioni:
 - a. nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, il supporto nell'attività di sovrintendenza; l'effettuazione di indagini e verifiche, la verifica sull'andamento delle attività, la segnalazione delle difficoltà, dei ritardi e delle carenze di mezzi o personale e la proposta degli interventi conseguenti.
 - b. la responsabilità delle attività svolte dall'Unione montana ed in particolare:
 - i. il concorso nella definizione degli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;

- ii. il coordinamento dei sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
- iii. l'elaborazione, secondo le direttive del Presidente, delle proposte di bilancio;
- iv. il coordinamento gestionale del personale.

TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 41- Ordinamento

- 1) L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
- 2) L'Unione montana, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

Art. 42 - Risorse finanziarie

- 1) La finanza dell'Unione montana è costituita da:
 - a. contributi erogati dalla Regione;
 - b. contributi erogati dall'amministrazione provinciale;
 - c. trasferimenti operati dai comuni componenti;
 - d. tasse e diritti per servizi pubblici;
 - e. risorse per investimenti;
 - f. altre entrate.

Art. 43 -Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione montana

- 1) L'Unione montana introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione montana stessa, su conforme delibera dei comuni affidanti.
- 2) Il Consiglio dell'Unione delibera i criteri di riparto dei trasferimenti comunali da erogare all'Unione montana. In assenza di diverso criterio di ripartizione dei trasferimenti comunali, anche per singole funzioni conferite, si applica il criterio della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in esame.
- 3) I comuni determinano annualmente con deliberazione consiliare la quota-parte di trasferimenti da erogare all'Unione montana.

Art. 44 - Attività finanziaria

- 1) L'Unione montana si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni di legge.
- 2) Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione montana, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
- 3) Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 45 - Bilancio

- 1) La gestione finanziaria dell'Unione montana si svolge sulla base del bilancio annuale e di previsione redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell'Unione montana entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge per i comuni con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale delle rispettive previsioni.
- 2) Il bilancio annuale di previsione, redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario, deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione montana.
- 3) L'Unione montana assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 46 - Rendiconto

- 1) I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto di bilancio ed il conto del patrimonio.
- 2) Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione montana con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.

Art. 47 - Controllo interno

- 1) L'Unione montana interpreta il sistema di controlli interni come strumento di orientamento e supporto dell'attività gestionale. Al fine l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
 - a. Il controllo di regolarità amministrativa, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;
 - b. Il controllo di gestione, sulla base di parametri quantitativi, qualitativi ed economici, funzionale a ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati dell'attività amministrativa.
 - c. La valutazione delle prestazioni al fine di apprezzare il raggiungimento dei risultati ed i comportamenti organizzativi del personale;
 - d. Il controllo strategico per l'acquisizione di elementi di conoscenza del territorio e di verifica dell'attuazione delle scelte compiute dagli organi di governo.
- 2) Gli strumenti e le modalità del controllo sono disciplinati dal regolamento.

Art. 48 - Controllo di gestione

- 1) L'Unione montana applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
- 2) Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.
- 3) Dell'avvenuta trasmissione del referto del controllo di gestione alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 198bis del TUEL, è data comunicazione alla Giunta Regionale.

Art. 49 - Revisione economica e finanziaria

- 1) L'Organo di Revisione dell'Unione montana è composto e nominato secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.
- 2) All'Organo di Revisione competono le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
- 3) L'Organo di Revisione non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione montana. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di indipendenza ed imparzialità dei componenti.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni l'Organo di Revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
- 5) La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.
- 6) Il compenso annuale dei componenti l'Organo di Revisione è determinato con l'atto di nomina per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- 7) L'Organo di Revisione svolge le medesime funzioni anche per i Comuni che abbiano conferito all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali. A tal fine i Comuni interessati adeguano i propri ordinamenti.

Art. 50 - Tesoreria

- 1) L'Unione montana ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione montana, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
- 2) I rapporti dell'Unione montana con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 - Entrata in vigore

- 1) Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
- 2) Le disposizioni dello statuto che non richiedono norme regolamentari di attuazione sono immediatamente applicabili.
- 3) In fase di 1^a istituzione lo statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'Unione ai sensi del comma 4, art. 32 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., con maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga

raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.